

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Comprensivo "L. DA VINCI" Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado Via Colli - 21022 AZZATE (VA) Tel. 0332/459444 - Fax 0332/459021 e-mail: VAIC806008@istruzione.it

IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A. S. 2018/2019

Le parti convengono che:

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'Amministrazione scolastica e delle 00.SS., persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare in efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività;

La presente contrattazione integrativa di Istituto fa parte integrante del sistema delle relazioni sindacali che è improntato alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti, al rispetto degli individui e del loro lavoro ed è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

Pertanto, vista la normativa in atto le parti concordano quanto segue:

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

- 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo L. da Vinci" di Azzate (VA).
- 2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2018/19.
- 3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2019, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
- 4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

ART. 2 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA

- 1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
- 2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
- 3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

ART. 3 – TEMPI, MODALITÀ E PROCEDURA DI VERIFICA DI ATTUAZIONE DEL CONTRATTO

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

ART. 4 - OBIETTIVI E STRUMENTI

- 1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - $b. \ \ contrattazione\ integrativa,\ compresa\ l'interpretazione\ autentica.$
- 2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

ART. 5 - RAPPORTI TRA RSU E DIRIGENTE

- 1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
- 2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
- 3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
- 4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

ART. 6 – INFORMAZIONE

- 1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
- 2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
- 3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

ART. 7 – OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

- 1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
- 2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 34 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
- 3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c.4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

ART. 8 - CONFRONTO

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

- 2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

TITOLO TERZO - PERSONALE DOCENTE

ART. 9 - ARTICOLAZIONE ORARIO SCOLASTICO

I criteri per la formazione dell'orario scolastico nel rispetto delle competenze del Dirigente che potrà avvalersi della collaborazione di apposita commissione, sono materia di contrattazione.

Tenuto conto delle esigenze didattiche e d'Istituto (disponibilità palestra per la scuola media - accordi con altre scuole ecc...), si procederà all'esame delle richieste dei singoli insegnanti dando la priorità per l'adattamento dell'orarlo (entrata - uscita) alle seguenti esigenze di famiglia: problemi di salute comprovati (legge 104) o figli in età prescolare.

ART. 10 - MODALITA' DI SOSTITUZIONE DEI DOCENTI

Premesso che il dirigente è autorizzato a ricorrere alle supplenze brevi solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico utilizzando le forme e i modi permessi dalla normativa nonché la flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, la sostituzione con docenti già in servizio nella stessa Istituzione scolastica, per periodi non superiori a 5 giorni, le modalità di sostituzione dei docenti assenti sono le seguenti: per assenze brevi l. Per la scuola secondaria di primo grado:

- a) completamento orario,
- b) recupero permessi orari,
- c) utilizzo delle compresenze, se non diversamente destinate dal Collegio docenti,
- d) dichiarata disponibilità da parte dei docenti, che verrà indicata sull'orario con delle X, dove è possibile con questo ordine di preferenza: docente della stessa classe della stessa disciplina, di classi parallele qualsiasi altro docente.

II. Per la scuola primaria

- a) recupero permessi,
- b) utilizzazione delle compresenze, se non diversamente destinate dal Collegio docenti per progetti del POF
- c) dichiarata disponibilità da parte dei docenti ad anticipi recupero

Per la scuola secondaria di primo grado i docenti possono rendersi disponibili anche per altre supplenze purché non superino le 24 ore settimanali; per la scuola primaria nei limiti del completamento dell'orario di servizio. Il pagamento delle ore eccedenti per supplenze brevi, purché i fondi arrivino all'Istituto in tempo utile, verrà effettuato in due momenti:

- entro il 31 gennaio per le supplenze effettuate entro il 31 dicembre precedente;
- entro il 31 luglio per le supplenze effettuate entro il 30 giugno precedente.

<u>Per le assenze non brevi</u> si seguirà la normativa che prevede la sostituzione obbligatoria.

- nelle scuole primarie per le assenze superiori a cinque giorni,
- nella scuola secondaria di primo grado per le assenze superiori a dieci giorni.

Il periodo di tolleranza diversificato per i vari ordini di scuola deve essere rispettato anche in presenza di ricovero ospedaliero.

ART. 11 - PERMESSI - FESTIVITA'- FERIE

I permessi, le festività e le ferie vanno sempre richiesti in forma scritta, con almeno 3 giorni di anticipo e sono concessi secondo la normativa vigente:

- art. 13 del CCNL per le ferie che verranno godute nel periodo di sospensione dell'attività didattica,
- art. 14 del CCNL per le festività,
- art. 15 del CCNL per i permessi retribuiti; i permessi per motivi familiari o personali di cui al p.2 dell'art. 15 sono attribuiti per un massimo di tre giorni e vanno documentati anche mediante autocertificazione, esauriti i quali per gli stessi motivi e con le stesse modalità il docente può usufruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.

ART. 12 - PERMESSI RETRIBUITI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

Oltre a quanto previsto dalla normativa sul diritto allo studio, i docenti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico, con retribuzione, esonero dal servizio e sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi, per la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dall'Amministrazione.

I permessi saranno concessi per le seguenti Iniziative:

- partecipazione a convegni, seminari ed altre iniziative di formazione e aggiornamento finalizzate all'esercizio di funzioni o alla partecipazione a progetti definiti nel piano dell'offerta formativa
- partecipazione ad attività formative connesse alla revisione dei curricoli;
- altre iniziative di formazione, promosse dall'amministrazione o riconosciute, organizzate da terzi comprese le associazioni professionali, gli istituti di ricerca, enti locali e forze sociali operanti nel territorio.

Nel caso di concorrenza di più docenti che ecceda un contingente massimo del 50% degli insegnanti, sarà data la priorità alle attività di formazione esplicitamente previste nel POF.

ART. 13 - SCIOPERO

Vista la normativa vigente si chiarisce:

il dirigente

- informa almeno cinque giorni prima dello svolgimento dello sciopero con una circolare che il personale deve controfirmare per presa visione e volontariamente comunicare se aderire o non aderire allo sciopero; solo la dichiarazione di adesione allo sciopero è vincolante
- può disporre la presenza a scuola di tutti i docenti non scioperanti dall'inizio delle lezioni, nel rispetto delle ore di servizio da effettuare;
- non può imporre ore aggiuntive per far fronte allo sciopero;
- le lezioni saranno sospese in un numero di classi corrispondente al numero delle ore di servizio degli aderenti allo sciopero;
- se le lezioni non vengono sospese può organizzare il personale al fine di assicurare la sorveglianza sui minori anche ricorrendo a modifiche dell'orario dei docenti in servizio;
- può prendere in considerazione le situazioni precedentemente verificatesi (storia);
- nella sua valutazione terrà conto anche delle adesioni/non adesioni del personale collaboratore scolastico;
- i tempi delle ricognizioni e dei provvedimenti terranno conto delle indicazioni del Consiglio di Istituto sulla comunicazione alle famiglie di sospensione del servizio quando prevedibile (5 o 3 giorni almeno).

ART. 14 - ATTRIBUZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Il dirigente scolastico può avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative di docenti da Lui individuati per un massimo di due (di cui uno con funzioni di vicario).

li dirigente può, inoltre, individuare un suo staff che presenterà con le proprie motivazioni al Collegio docenti; per tale nomina è necessaria l'approvazione dell'Organo collegiale. Gli incarichi di cui sopra sono a carico del Fondo d'Istituto.

ART. 15 - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI

Nell'ambito della stesura del POF il Collegio Docenti identifica in coerenza con il piano dell'offerta formativa le funzioni strumentali definendone i criteri di attribuzione, numero (anche per frazioni di quota) e destinatari (art. 30 CCNL). Fatta salva la sua autonomia organizzativa il collegio può affidare la fase istruttoria ad una commissione composta da docenti non concorrenti alla designazione e con motivata delibera segnalare coloro i quali attribuire le funzioni. Nel caso in cui le persone designate non possano, nel corso dell'anno, espletare il proprio mandato, sarà possibile sostituirli con le stesse modalità.

ART. 16 - ATTIVITA' RETRIBUIBILI

Il Collegio Docenti, tenendo conto delle necessità del POF, delibera le attività aggiuntive di insegnamento e non insegnamento che vengono riassunte nel documento finale dal quale risultino i nominativi dei docenti impegnati e le ore destinate.

Tutte le attività e i progetti devono essere inseriti nel POF, distribuito a tutto il personale e deve prevedere una scheda per ciascuna attività, riportante anche la spesa prevista e la provenienza del fondo utilizzato. Sono retribuibili le seguenti attività:

- I progetti inseriti nel POF, attingendo anche a risorse diverse dal FIS (contributo volontario famiglie alunni)
- Le commissioni
- Le funzioni strumentali

Le risorse del fondo saranno distribuite alle funzioni strumentali secondo le priorità stabilite nel Collegio dei docenti. Il compenso per le funzioni strumentali è forfettario.

In caso di assenza pari o superiore ad un mese, i compensi annui forfettari saranno proporzionalmente decurtati sulla base di tanti decimi quanti sono i mesi di assenza nel periodo settembre-giugno. Ai fini del calcolo della decurtazione, le parti concordano che 16 (sedici) giorni continuativi di assenza equivalgono ad un mese.

Per quanto riguarda il compenso ore eccedenti per la pratica sportiva, il pagamento spettante ai docenti coinvolti, sarà effettuato in proporzione alla cifra disponibile, qualora il finanziamento erogato dal MIUR risulti insufficiente.

ART. 17 – CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

- 1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
- 2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018/19 corrispondono a € 8.655,52
- 3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti **criteri generali** ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
- Attribuzione ad una fascia di personale compresa tra il 20% e il 30% di unità di personale
- Attribuzione in percentuale rispetto al punteggio assegnato in ordine ai criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione.

<u>TITOLO QUARTO – PERSONALE ATA</u>

ART. 18 - ORARIO DI LAVORO

Tutto il personale effettuerà un orario di lavoro di 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì.

Per svolgere correttamente le funzioni, consentire la puntuale realizzazione del POF e garantire le necessarie relazioni con l'utenza, il personale ed il pubblico, l'orario di lavoro prevede le seguenti prestazioni:

Assistenti Amministrativi

L'ufficio di segreteria rimane aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, in orario antimeridiano dalle 11.30 alle 13.30 e pomeridiano, nei giorni di martedì e giovedì dalle 11.30 alle 17.30.

Il personale effettuerà, di norma, l'orario antimeridiano dalle h. 7.30/8.00 alle h.14.42/15.12 e orario pomeridiano sino alle h.18,00 nelle giornate di martedì e giovedì. La copertura dell'orario pomeridiano è garantita utilizzando la turnazione. La presenza in orario antimeridiano e pomeridiano coinvolge quattro assistenti amministrativi. Collaboratori scolastici:

i collaboratori sono quattro presso la scuola media; tre nel plesso di Azzate; tre nel plesso di Daverio; due nel plesso di Bodio L.go; uno nel plesso di Cazzago Brabbia, per un totale di 13 unità.

Visto l'orario di apertura dell'Istituto 7.30/19.30:

- a. i collaboratori scolastici svolgono, di norma, l'orario antimeridiano dalle 7.30 alle 14.42 e pomeridiano, martedì e giovedì, dalle 10.48 alle 18.00, tenendo conto dell'orario settimanale di 36 ore.
- b. in tutti i plessi e è assicurata la presenza minima di 1 collaboratore per l'orario pomeridiano.
- c. In occasione dei colloqui mensili con le famiglie nei plessi di scuola primaria, delle consegne dei documenti di valutazione o di qualsiasi altra riunione calendarizzata, l'orario pomeridiano dovrà svolgersi nella fascia oraria dalle ore 12,18 alle ore 19,30.
- d. Eventuali flessibilità d'orario per esigenze della scuola o personali (motivate) dovranno essere concordati con la DSGA.
- e. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, salvo comprovate esigenze di servizio, tutto il personale osserverà l'orario antimeridiano di 7 ore e 12 minuti.

Le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono compensate ricorrendo prioritariamente alla flessibilità. Dette ore saranno recuperate entro il 31 agosto, ai fini della qualità, efficacia ed efficienza dei servizi, ai sensi della normativa specifica art. 36 D.P.R. n. 209/87:

il personale presterà servizio anche nelle giornate di sabato **1 dicembre 2018** (scuole primarie di Bodio, Cazzago e Daverio), sabato **15 dicembre 2018** (scuola secondaria e primaria di Azzate) e di sabato **1 giugno 2019** (scuola primaria di Azzate) come da attività didattiche programmate e deliberate dal Consiglio di Istituto. Il personale effettuerà ore di lavoro eccedente oppure si ricorrerà a modifiche dell'orario giornaliero di servizio all'interno della settimana.

Nel caso d' assenza di un collaboratore nei giorni di rientro pomeridiano, sentita la disponibilità dei collaboratori in servizio o a turnazione, uno dei collaboratori del servizio antimeridiano potrà prestare fino a due ore di lavoro eccedente l'orario ordinario di servizio, secondo le esigenze, per sopperire all'assenza del collega.

Per esigenze oltre il proprio orario di servizio (es: riunioni brevi) i collaboratori scolastici presteranno a turnazione fino ad un massimo di due ore di lavoro eccedente.

Nel caso di assenza prolungata, in attesa della nomina di un supplente (che può comunque essere assunto a partire dall'ottavo giorno di assenza del titolare – comma 332 art. 1 L. 190/2014), a tutto il personale collaboratore scolastico

viene riconosciuto un maggior carico di lavoro di massimo 1 ora giornaliera pro capite. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore.

Si auspica che in caso di necessità e assenze si operi senza formalismi in collaborazione tra addetti dello stesso servizio. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni d'emergenza, si provvederà con specifici e appositi atti.

ART. 19 - FERIE

Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale può frazionare le ferie in più periodi nel rispetto comunque dei turni prestabiliti e assicurando il godimento di almeno 15 giorni lavorativi nel periodo compreso fra il 1° luglio ed il 31 agosto.

Il piano annuale delle ferie estive deve rispettare la seguente scansione:

- entro il 31 marzo previsione

- entro il 15 aprile presentazione delle domande

- entro il 30 aprile concessione da parte dell'Amministrazione

Per Natale entro il 15 dicembre
Per Pasqua un anticipo di 15 giorni

Qualora vi siano richieste nel medesimo periodo che non possono essere soddisfatte, si procederà all'individuazione di chi potrà usufruire delle ferie secondo i seguenti criteri:

- motivate esigenze documentabili
- rotazione negli anni per il servizio meno gradito
- anzianità di servizio.

Per il personale a tempo indeterminato il residuo ferie non godute, non superiore a 8 (otto) giorni, deve essere fruito, come da normativa vigente, entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Durante la sospensione delle attività didattiche, nei giorni in cui la segreteria rimarrà aperta, l'Istituto necessita della presenza di 1 unità assistenti amministrativi e 2 unità collaboratori scolastici.

Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli OO.CC., è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive. Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico, su conforme delibera del Consiglio di Istituto e su proposta di almeno il 75% del personale in servizio. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'Ufficio Scolastico Territoriale e RSU.

ART. 20 – RITARDI

Il ritardo inferiore alla mezz'ora, se non ricorrente, può essere recuperato a discrezione del dipendente nella stessa giornata e comunque entro il mese successivo a quello del ritardo.

Il ritardo superiore ai 30 minuti sarà recuperato entro il mese successivo in base a esigenze di servizio dettate dall'Amministrazione.

ART. 21 – PERMESSI BREVI

Al personale sono attribuiti permessi, a domanda, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e fino ad un massimo di 36 ore nell'anno scolastico.

Saranno recuperati entro i due mesi successivi a quello della fruizione in relazione alle esigenze di servizio; in alternativa possono essere recuperati con crediti di lavoro (ore straordinarie).

ART. 22 – INCARICHI SPECIFICI art. 47 CCNL 29/11/2007 al personale ATA e relativi compensi e applicazione dell'art. 50 CCNL 29.11.2007 come novellato dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.

a) Si stabiliscono i seguenti criteri di attribuzione per gli incarichi di cui all'art. 47 CCNL 29.11.2007:

- Disponibilità da parte del personale.
- Competenze, capacità personali da verificare anche in itinere da parte del Dirigente e del DSGA
- Anzianità di servizio.

Per assenze superiori a un mese, anche non continuativo, il compenso spettante verrà distribuito al personale che avrà svolto l'incarico.

b) Il personale già individuato quale titolare della posizione economica di cui all'art. 7 del CCNL/2005, viene nuovamente individuato quale titolare della prima posizione economica di cui all'art. 50 CCNL 29.11.2007 come novellato dalla sequenza contrattuale ATA del 25 luglio 2008, prevista dall'art. 62 del CCNL 29.11.2007. Tale personale non potrà beneficiare, ai sensi dell'art. 4 comma 2 dell'accordo nazionale MIUR-OO.SS. del 20 ottobre 2008 degli incarichi di cui all'art. 47 del CCNL 29.11.2007 e dovrà svolgere le seguenti ulteriori mansioni:

area	profilo	mansioni
------	---------	----------

	Collaboratore	Assistenza handicap e primo soccorso. Supporto ins. di sostegno (supervisione e		
Α	scolastico	spostamento materiale alunni portatori di handicap; supporto agli insegnanti durante		
Į.		gli spostamenti degli alunni da uno spazio all'altro)		
Α	Collaboratore	Supporto all'attività amministrativo-didattica. Collaborazione con segreteria e		
	scolastico	presidenza.		
В	Assistente			
В	amministrativo	Coordinatore personale ATA e gestione rilevazione presenze		
В	Assistente			
	amministrativo	Sviluppo pratiche e documentazione area personale docente		

Resta inteso che quest'Istituto non liquiderà il relativo compenso in quanto la corresponsione del beneficio economico di cui all'art. 50 CCNL 29.11.2007 come novellato dalla sequenza contrattuale ATA del 25 luglio 2008, prevista dall'art. 62 del CCNL 29.11.2007, viene disposta dal dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro.

ART. 23 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Il personale ATA accede al FIS per:

a. impegni personalizzati:

- assistenza pre-scuola (funzione mista con rifusione da parte dell'amministrazione comunale responsabile e comunque con tutela del rapporto numerico alunno/coll.re);
- gestione, montaggio, assistenza impianti;
- piccola manutenzione;
- spostamento suppellettili di particolare peso e/o ingombro;
- gestione macchine fotocopiatrici (toner, fotocopie, ecc.);
- supporto alle attività antincendio;
- supporto progetti di plesso;

b. impegni comuni che esorbitano l'incarico ordinario di lavoro:

- sostituzione colleghi assenti anche in un plesso diverso dal proprio;
- gestione farmaci;
- assistenza disabili e infortunati;
- pulizia mensa;
- pulizia spazi comuni usati da utenti esterni;
- azioni profonde di igiene e sanificazione;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- supporto all'attività amministrativo-didattica, collaborazione con segreteria e presidenza;
- predisposizione atti ed assistenza per elezioni OO.CC. e RSU
- collaborazione con il dirigente scolastico;
- collaborazione con il d.s.g.a.

Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'Istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale ed i risultati conseguiti.

La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. In caso di assenza pari o superiore ad un mese, i compensi annui forfettari saranno proporzionalmente decurtati sulla base di tanti decimi quanti sono i mesi di assenza nel periodo settembre-giugno. Ai fini del calcolo della decurtazione, le parti concordano che 16 (sedici) giorni continuativi di assenza equivalgono ad un mese.

ART. 24 - FUNZIONI MISTE

Delle varie Amministrazioni Comunali che fanno capo all'Istituto, il Comune di Azzate ha chiesto la disponibilità del personale per attività di pre-scuola e ritiro buoni pasto e trasmissione alla Ditta del numero dei pasti e delle diete speciali.

Tutte le suddette funzioni sono svolte da personale resosi disponibile e la relativa spesa non graverà sul F.I.S.

ART. 25- SERVIZI MINIMI IN CASO DI ASSEMBLEA SINDACALE

Nel caso di adesione totale all'assemblea sindacale, il dirigente assicura i servizi minimi

ART. 26 - SERVIZI MINIMI IN CASO DI ELEZIONI

Il personale da utilizzare per eventuali supplenze, su plessi in cui non si svolgono le elezioni, verrà prioritariamente individuato tra coloro che hanno dato la loro disponibilità. In caso di esubero di disponibilità verrà utilizzato il

collaboratore scolastico con più anzianità anagrafica. In caso di mancanza di disponibilità provvederà il dirigente con apposito ordine di servizio per assicurare i servizi minimi. Al personale utilizzato viene riconosciuto il recupero di pari orario.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 27 – FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO

- 1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:
 - a) Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR:
 - b) ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c) eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d) altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento (es: Latte nelle scuole..);
 - e) eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo Stato.
- 2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

ART. 28 – FONDI FINALIZZATI

- 1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
- 2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a quanto indicato nella tabella di cui all'Allegato A.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

ART. 29 – FINALIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

ART. 30 - CRITERI PER LA SUDDIVISIONE DELLE RISORSE DEL FIS

- 1. Le risorse del fondo dell'istituto di cui al punto a) dell'art. 8), sono suddivise, dopo aver dedotto la quota dell'indennità di direzione spettante al D.S.G.A., tra le componenti professionali presenti secondo la seguente percentuale: personale docente 79,00%, personale ATA 21,00%.
- 2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

ART. 31 – STANZIAMENTI

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

FIS DOCENTI	ORE	Importo ora	Totale
I) DECISIONI E CONTRIBUTO ALLE DECISIONI	240	17,5	€ 4.200,00
II ORGANIZZAZIONE	454	17,5	€ 7.945,00
III STUDIO E RICERCA	132	17,5	€ 2.310,00
IV PROGETTI DI PLESSO	517	17,5	€ 9.047,50

TOTALE AUTORIZZATO	1343	€ 23.502,50			
tot a dispostone prosp. gen.	1343,43	€ 23.510,00			
differenza	0,43	€ 7,50			
V FUNZIONI STRUMENTALI (art. 33 CCNL 29.11.2007)					
come da delibera del Coll. Docenti		€ 4.186,17			

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

Tabella personale ATA	ORE	Importo ora	Totale
INCARICHI SPECIFICI Coll scolastici	96	12,5	€ 1.200,00
INCARICHI SPECIFICI Ass Amministrativi	70	14,5	€ 1.015,00
Totale autorizzato			€ 2.215,00
Totale disponibile			€ 2.243,32
differenza			€ 28,32
FIS (ore a forfait ed a cartellino) CS	221	12,5	€ 2.762,50
FIS (ore a forfait ed a cartellino) AA	240	14,5	€ 3.480,00
Totale autorizzato			€ 6.242,50
Totale disponibile			€ 6.249,73
differenza			€ 7,23

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

- 1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
- 2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
- 3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
- 4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
- 5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

ART. 33 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

- 1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
- 2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

<u>TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI</u>

Art. 34 – Clausola di salvaguardia finanziaria

- 1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
- 2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 35 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

- 1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
- 2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Azzate, 22 novembre 2018

Allegato A - Risorse 2018/19